



Istituto Comprensivo Bova Marina-Condofuri

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA

Tel. & fax 0965.761002 C. M. RCIC85200D

e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it

sito :gov.it www.icbovamarinacondofuri.edu.it



CIRCOLARE N. 166 del 12/08/2021

Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
Alla RSU

Al Sito Web

Oggetto: CERTIFICAZIONE VERDE o GREEN PASS- Modalità-Validità-Esenzione

Riferimenti normativi :

- DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105- Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117)
- Circolare Ministero della Salute prot n. 35309 del 04/08/2021- Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19
- DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111.Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

1. Obbligo di certificazione

L'obbligo della Certificazione Verde/Green Pass per l'accesso a luoghi e servizi sul territorio nazionale è entrata in vigore dal 06/08/2021 .

Tale obbligo si estende a tutto il personale scolastico per ovvi motivi di sicurezza, atteso che l'obiettivo prioritario, nonostante lo stato di emergenza sia stato prorogato al 31/12/2021 è quello di garantire la didattica in presenza riducendo al massimo il rischio di contagio da Covid-19.

La normativa di riferimento ed in particolare la Circolare MS prot. n. 35309 del 04/08/2021 individua i casi in cui è prevista l'esenzione dall'obbligo del Green Pass.:

“La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-CoV-2 viene rilasciata ai cittadini italiani quando si verificano alcune condizioni:

- *vaccinazione omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate;*
- *tutti coloro che hanno avuto un problema di salute tra la prima e la seconda dose;*
- *chi ha avuto un parere negativo dal medico a causa di patologie pregresse*
- *tutti “i malati rari e cronici che, per via della loro patologia, non hanno la possibilità di accedere alla vaccinazione”*



I soggetti che rientrano nelle casistiche sopra indicate possono ottenere il certificato di esenzione dal green pass, al tempo stesso dovranno continuare a mantenere le misure di prevenzione.

2. Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-

Fino al 30 settembre 2021, le certificazioni potranno essere rilasciate **direttamente** :

- dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali
- dai Medici di Medicina Generale
- dai Pediatri di Libera Scelta

dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate (**probabilmente dopo il 30 settembre 2021**) anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

Intanto tali certificazioni ,come specifica la circolare , “*potranno essere rilasciati in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni*”.

La loro durata e validità “*verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse per consentirne la verifica digitale*”.

3. Controllo del possesso delle certificazioni Verdi e delle certificazioni de esenzione



Istituto Comprensivo Bova Marina- Condofuri

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA

Tel. & fax 0965.761002 C. M. RCIC85200D

e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it

sito :gov.it www.icbovamarinacondofuri.edu.it



Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111. Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti conferma l'obbligo delle certificazioni per tutto il personale scolastico

Il mancato rispetto delle disposizioni in vigore da parte “del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Tali previsioni sanzionatorie **non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della salute prot n. 35309 del 04/08/2021 e qui esposti in precedenza (punto 2)

I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di legge in riferimento al possesso della Certificazione Verde /Green Pass.

I medesimi verificheranno, pertanto, anche il possesso dell'apposita **certificazione di esenzione** come previsto nella normativa citata in premessa.

In attesa di eventuali chiarimenti e disposizioni ministeriali, si comunica che le modalità di controllo saranno successivamente indicate .

Per ogni più opportuno e puntuale approfondimento, si fa specifico rinvio alla circolare del Ministero della Salute ed alle norme di riferimento citate in premessa che, ad ogni buon fine, si allegano .

Si rimane comunque in attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli organi preposti a sostenere le istituzioni scolastiche per un corretto e sicuro avvio del nuovo anno scolastico.

Le SS.LL. sono tenute comunque a consultare i documenti ministeriali disponibili in rete e che riguardano le particolari situazioni personali.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C.Irene Mafrici

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93